



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Poste – Autorizzazioni generali e licenze individuali - Contributi da versare al MISE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito gli importi aggiornati dei contributi che le imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali devono versare annualmente, nonché quelli relativi a specifiche istanze.

Per le imprese titolari di autorizzazioni generali il contributo da versare è pari a 337,00 euro (in precedenza 320,00 euro).

Come precisato dallo stesso Ministero il contributo è *da versare negli anni successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,50% per ogni mese o frazione fino alla data dell'effettivo versamento.*

Il versamento va effettuato attraverso l'uso della piattaforma digitale per i pagamenti elettronici PagoPA, con bonifico bancario o postale (IBAN IT89C076011450000003338588), o su conto corrente con bollettino postale (c/c n.3338588 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo), specificando che l'importo è a favore del Bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art.14 e indicando come causale "contributo anno 2022 verifica e controlli" con codice fiscale del versante e numero dell'autorizzazione.

Si rammenta che l'importo è unico, indipendentemente dal numero delle filiali dell'impresa versante.

RIF. 160 – 2022





Ministero dello Sviluppo Economico

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO** il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261: *Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n.58: *Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità* ed, in particolare, gli articoli 5 (Licenza Individuale) e 6 (Autorizzazione Generale);
- VISTA** la legge 4 agosto 2017, n.124: *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, con la quale è stato tra l'altro abrogato l'art.4 (Servizi affidati in esclusiva) del sopracitato decreto legislativo n. 261/1999, che affidava al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice stradale ed ha previsto che tali servizi possano essere svolti anche da operatori postali privati tramite una Licenza Individuale Speciale;
- VISTO** l'articolo 15 (Contributi) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, che dispone che i titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale sono tenuti a rimborsare le relative spese amministrative di istruttoria e per controlli;
- VISTA** la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.129/15/CONS di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 recante il *Disciplinare delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali* ed in particolare l'articolo 13 (Contributi per l'istruttoria, i controlli e le verifiche);
- VISTA** la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.77/18/CONS del 20 febbraio 2018 di approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 recante il *Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse* (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e, in particolare, l'articolo 7 (Contributi);
- VISTO** il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 aprile 2000 recante *Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali* e, in particolare, l'articolo 7 per effetto del quale *La rivalutazione dei contributi è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d'inflazione*;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2021 avente ad oggetto la *Rivalutazione dei contributi per licenze speciali, licenze individuali ed autorizzazioni generali dovuti dagli operatori per l'offerta al pubblico di servizi postali per l'anno 2021*, con il quale sono stati rivalutati i contributi dovuti dagli operatori postali privati per tale anno;

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2021 si è provveduto all'aggiornamento dei contributi in questione unicamente per il 2021 e non anche per l'anno 2022 in quanto per tale anno non era ancora disponibile il tasso programmato di inflazione;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità del tasso programmato di inflazione relativo solo all'anno 2022 e fissato al 5,4% consente pertanto di provvedere alla rivalutazione dei contributi unicamente per tale anno, non essendo quindi possibile disporre detta rivalutazione "ogni due anni" in attuazione del più volte menzionato articolo 7 del decreto interministeriale del 20 aprile 2000 e che pertanto occorre provvedere all'aggiornamento dell'importo del contributo per l'anno 2022 secondo il Documento di Economia e Finanza 2022, ovvero maggiorando dell'5,4% l'importo dei contributi per il 2021 stabiliti dal già menzionato D.M. 16 marzo 2021.

DECRETA

Art.1

Rivalutazione

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2022 è il seguente:

- a) il contributo per l'istruttoria delle licenze individuali e quello per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati rispettivamente, in euro 675,00 e in euro 134,00;
- b) il contributo per l'istruttoria delle licenze speciali di cui all'articolo 7 del decreto 19 luglio 2018 e quello per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto 20 aprile 2000, citati nelle premesse, sono fissati rispettivamente in euro 675,00 e in euro 134,00;
- c) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle licenze individuali di cui all'articolo 2 del decreto 20 aprile 2000, citati nelle premesse, è fissato in euro 337,00;
- d) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle licenze speciali di cui all'articolo 7 del decreto 19 luglio 2018 e all'articolo 2 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, è fissato in euro 337,00;
- e) i contributi per l'istruttoria delle autorizzazioni generali e per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto 20 aprile 2000 citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 337,00 e in euro 134,00;
- f) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle autorizzazioni generali di cui all'articolo 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, è fissato in euro 337,00.



Art. 2

Contributo unico

Gli operatori titolari sia di licenza individuale sia di licenza speciale sia di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti.

Art. 3

Modalità di versamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) attraverso l'uso della piattaforma digitale per i pagamenti elettronici PagoPA;
 - b) tramite versamento su conto corrente postale n.3338588 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo;
 - c) con bonifico bancario o postale indicando le coordinate bancarie in formato IBAN del conto da accreditare IT89C076011450000003338588, la causale del versamento ed il codice fiscale del versante.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art.14.
3. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere disposte diverse ed evolutive modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico e della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

Il Ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti

Atto registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 965.

Prospetto riepilogativo dei versamenti da effettuare e modalità di pagamento per l'anno 2022

Licenza Individuale
€ 675,00 per istruttoria da versare contestualmente alla domanda
€ 337,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare entro 30 giorni dalla data di ricezione della licenza
€ 337,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare negli anni successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,50% per ogni mese o frazione fino alla data dell'effettivo versamento
€ 134,00 solo in caso di modifica dei contenuti della licenza per variazioni, subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.)
Licenza Individuale Speciale
€ 675,00 per istruttoria da versare contestualmente alla domanda
€ 337,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare entro 30 giorni dalla data di ricezione della licenza
€ 337,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare negli anni successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,50% per ogni mese o frazione fino alla data dell'effettivo versamento
€ 134,00 solo in caso di modifica dei contenuti della licenza per variazioni, subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.)
Autorizzazione Generale
€ 337,00 per istruttoria e € 337,00 per verifiche e controlli della permanenza dei requisiti da versare contestualmente alla domanda
€ 337,00 per verifiche e controlli della permanenza dei requisiti da versare negli anni successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,50% per ogni mese o frazione fino alla data dell'effettivo versamento
€ 134,00 solo in caso di modifica dei contenuti dell'autorizzazione per variazioni, subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.)
Autorizzazione Generale ad effetto immediato (caselle postali)
€ 337,00 per istruttoria e € 337,00 per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti da versare contestualmente alla domanda
€ 337,00 per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti da versare negli anni successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,50% per ogni mese o frazione fino alla data dell'effettivo versamento
€ 134,00 solo in caso di modifica dei contenuti dell'autorizzazione per variazioni, subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.)



MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, le Pubbliche Amministrazioni devono prevedere la piattaforma **PagoPA** nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate. **PagoPA** è la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera **semplice, trasparente** ed **intuitiva**.

Con l'avvio del nuovo portale informatico dedicato al rilascio dei titoli abilitativi postali, prende il via il processo di digitalizzazione dei pagamenti che potranno essere velocemente effettuati dagli operatori tramite l'uso della piattaforma digitale **PagoPA**.

Per un breve periodo di transizione, l'operatore potrà continuare ad effettuare i pagamenti sul **conto corrente postale n. 3338588** intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo **capo XVIII, capitolo 2569, art. 14** o con bonifico bancario o postale, indicando:

- coordinate bancarie in formato **IBAN** del conto da accreditare **IT89C076011450000003338588**
- causale del versamento
- codice fiscale del versante
- eventuale codice versante

Dal 2016 non è più dovuto il versamento del contributo per le sedi operative secondarie.

Gli operatori titolari sia di licenze (individuale e/o speciale) sia di autorizzazione, devono effettuare un solo versamento annuale per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti.

Tuttavia, per ogni versamento effettuato attraverso le **vecchie modalità di pagamento** occorrerà indicare la causale (istruttoria o verifica e controlli od eventuali variazioni di sedi legali o subentri), specificare che il contributo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, **capo XVIII, capitolo 2569, art. 14**, nonché, ove già disponibile, il numero di licenza e/o autorizzazione cui si riferisce detto versamento.

Mancato versamento dei contributi

Le violazioni relative all'obbligo di contribuzione saranno segnalate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'avvio del procedimento sanzionatorio e comportano l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 ai sensi dell'art.21, commi 6 e 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.